



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

7^ AREA P.O. "GESTIONE DEL TERRITORIO" 19° SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. 19082/2018

Biancavilla, 03.08.2018

Pratica Edile N° 02/2016 Art. 36

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



- **VISTA** la richiesta presentata in data 10.03.2018 prot. n. 4731 dai Signori Tirendi Luigi nato a Maletto il 20.10.1939 e Vaccaro Maria nata a Catania il 23.01.1939, entrambi residenti a Biancavilla in Via Polonia n. 2, nella qualità di proprietari, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001, per il fabbricato adibito a civile abitazione sito in questo Comune in C/da Minicucchita s.n.c., distinto in catasto al foglio 34 particelle nn. 953-954-956 e 957;
- **VISTA** la determina Sindacale n. 27 del 01.08.2018 avente oggetto: "Conferma nomina Responsabili di Posizione Organizzativa fino al 30.09.2018;
- **VISTO** il parere espresso da questo ufficio in data 10.07.2018, con le sue motivazioni che qui di seguito si riportano:
 - "- Vista la presente istanza (composta dai seguenti documenti: 1) elaborati: piante, prospetti, sezioni e rilievo in loco; 2) relazione tecnica; 3) dichiarazione ai sensi della L. n. 13/89; 4) Dichiarazione ai sensi del D.M. n. 37/2008 che impianto elettrico non necessita di progetto; 5) Dichiarazione ai sensi dell'art. 9 del R.E.C. vigente; Dichiarazione antimafia; 7) Ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano; estratto di mappa; titolo di proprietà del 29/06/1978), introitata al Protocollo generale di questo Comune al n. 4731 del 08/03/2016, P.E. 02/2016, in ditta Tirendi Luigi e Vaccaro Maria, presente ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, per il "fabbricato adibito a civile abitazione" sito nel Comune di Biancavilla c.da Minicucchita s.n.c., in catasto al foglio 34 particelle 953, 954, 956 e 957;*
 - *Vista l'Ingiunzione di Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 63 del 07/02/1995, emessa nei confronti della ditta Tirendi Luigi e Vaccaro Maria, notificata il 14/02/1995;*
 - *Visto il Provvedimento di Accertamento di Inottemperanza ad Ingiunzione di Demolizione - Acquisizione Opere Abusive, Prot. n. 2707 del 09/10/1996, notificato il 18/10/1996;*
 - *Visto il Provvedimento di Nega Concessione Edilizia in Sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, Prot. n. 17629 del 02/08/2001, P.E. n. 1114/95, notificato in data 16/08/2001 ai Sigg. Tirendi Roberto (richiedente nato a Biancavilla il 12/06/1968) e ai coniugi Tirendi Luigi e Vaccaro Maria;*
 - *Vista la nota prot. n. 901 del 27/02/2017 dell'Ente Parco dell'Etna di richiesta chiarimenti e comunicazione di avviso di diniego;*
 - *Visto che il terreno su cui è sono state realizzate le opere abusive ricade al momento della realizzazione e della presentazione dell'istanza:*
 - *in zona "E" (agricola) del P.R.G. vigente;*
 - *all'interno della zona "D" del Parco dell'Etna;*
 - *Visto altresì che pratica si presenta priva della documentazione e pareri o nulla-osta prevista per legge e di seguito indicati:*
 - a) *parere favorevole o nulla-osta favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Catania (vincolo sismico; uso di conglomerato cementizio armato);*
 - b) *parere favorevole o nulla-osta dell'Ente Parco dell'Etna (vincolo zona "D" Parco Etna);*
 - c) *Calcolo Contributo per il rilascio del permesso di costruire in misura doppia a titolo di oblazione;*
 - d) *Documentazione impianti fotovoltaici (Decreto Legislativo 03/03/2011 n. 28), vigente al momento della presentazione dell'istanza;*



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- e) Prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza (Decreto Assessorato della Salute del 05/09/2012), vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- f) Documentazione in materia di consumo energetico (Legge 30/04/191976 n. 373 e ss.mm.ii., L. 10/91 D.L. 192/2005 e ss.m.ii.);
- g) Documentazione in materia di parcheggi (Legge 24/03/1989 n. 122 e ss.mm.ii.);
- h) Calcolo plano volumetrico con riferimento alle norme di attuazione del P.R.G. vigente;
- i) Documentazione in merito all'asservimento dei terreni agli indici di fabbricabilità edilizi;
- l) Dichiarazione di conformità urbanistica del fabbricato di cui alla particella 956 a firma dei proprietari e del tecnico rilevatore (il fabbricato di cui alla particella 956 non risulta indicato nel titolo di proprietà del 29/06/1978);
- m) Richiesta autorizzazione allo scarico con i relativi allegati (planimetria riportante l'ubicazione della fossa settica, relazione tecnica descrittiva, relazione geologica);
- n) Autocertificazione del Progettista abilitato circa la Conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, così come previsto dall'art. 96 della L.R. n. 11 del 12/05/2010;
- **Considerato**, altresì, che i richiedenti non sono soggetti legittimati a presentare l'istanza in quanto non più proprietari visto che le opere abusive, nonché l'area di sedime e quella di pertinenza, come sopra già detto, risultano già acquisite di diritto al patrimonio comunale giusto Provvedimento di Acquisizione Prot. n. 2707 del 09/10/1996, notificato il 18/10/1996 (istanza di art. 36 è stata presentata in data 08/03/2016 quando le opere abusive erano già state acquisite al patrimonio del Comune) e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Catania al n. 119 di Presentazione della giornata del 12/12/2001 (trascrizione dell'Ingiunzione di Demolizione n. 63 del 07/02/1995) a favore del Comune di Biancavilla; visto e considerato quanto sopra, a valere quale motivazione, l'istanza Prot. n. 4731 del 08/03/2016, P.E. 02/2016 art. 36, in ditta Tirendi Luigi e Vaccaro Maria, presente ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (recepito in Sicilia con la L.R. n. 16/2016. Vedi altresì Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 26/09/2017 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune parti della L.R. n. 16/2016 nel caso specifico commi 1 e 3), è priva di presupposto di legge e quindi non è ammissibile e non accoglibile, poiché:
- 1) presentata da soggetto non più legittimato in quanto non più proprietario in considerazione che il fabbricato e terreno risultano già acquisiti al patrimonio del Comune giusto Provvedimento di Accertamento di Inottemperanza ad Ingiunzione di Demolizione - Acquisizione Opere Abusive, Prot. n. 24248 del 09/10/1996, notificato il 18/10/1996 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Catania al n. 119 di Presentazione della giornata del 12/12/2001 (trascrizione dell'Ingiunzione di Demolizione n. 63 del 07/02/1995) a favore del Comune di Biancavilla; all'interno dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 (ex art. 7 legge 47/85) e ss.mm.ii., in combinato disposto con il comma 1 dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 L. 47/85), non risulta prevista la possibilità di presentare l'istanza in sanatoria quando l'opera abusiva risulta già acquisita al patrimonio del Comune;
- 2) il fabbricato oggetto di domanda di permesso di costruire in sanatoria i sensi dell'art. 36 non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione (11/01/1995, data di accertamento del distacco Forestale di Adrano) sia al momento della presentazione della domanda (08/03/2016). In funzione della zona urbanistica "E" (agricola) del P.R.G. vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione, si ha:
- a) il fabbricato adibito a civile abitazione è stato realizzato ad una distanza di circa m. 1,00 dal confine est e a circa m. 9,25 dal confine ovest, quindi inferiore a quella prevista dall'art. 69 R.E.C. vigente paria m. 10,00;





COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

b) volume del fabbrico pari a mc. 276,36 (escluso verande - di cui mc. 230,15 per il fabbricato e mc. 46,22 per il deposito e la cisterna) è superiore a quello previsto dall'art. 69 R.E.C. vigente pari a mc. 142,20 (superficie del terreno mq. $4.740,00 \times 0,03 = mc. 142,20$). Inoltre bisogna detrarre dalla volumetria ammissibile (mc. 142,20) la volumetria del fabbricato "esistente" pari a mc. 61,26 di cui alla particella 956. Pertanto si ha: mc. 142,20 - mc. 61,26 = mc. 80,94 volume realizzabile a fronte di una volumetria realizzata pari a mc. 276,36;

c) l'altezza interna del locale deposito, pari a m. 1,75 è in contrasto con l'art. 38 del vigente R.E.C. che prevede un'altezza minima di m. 2,30;

d) il servizio igienico (w.c.) ha apertura diretta nel vano cucina-soggiorno pertanto in contrasto con l'art. 40.3 del vigente R.E.C.;

3) l'istanza si presenta priva dei pareri o nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, obbligatori e previsti dalla legge, per il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria: Ufficio del Genio Civile (vincolo sismico; uso di conglomerato cementizio armato); Parco dell'Etna (zona "D" Parco) per il quale è stato comunicato avvio del procedimento di diniego Prot. n. 901 del 27/02/2017 da parte dell'Ente Parco dell'Etna;

4) l'istanza si presenta priva della documentazione necessaria e prevista dalla legge sopra citata che qui si intende integralmente riportata".

- **VISTA** la comunicazione trasmessa da questo ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata prot.n. 17378 dell'11.07.2018, notificata in data 13.07.2018, con la quale per i motivi di cui al parere istruttorio allegato alla stessa, veniva dato avvio del procedimento di diniego al permesso di costruire in sanatoria Art. 36 per avere eseguito i lavori di cui sopra, ai sensi della L.R. 30.04.1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 23 L.R. 28 dicembre 2004 n. 17), assegnando 10 (dieci) giorni dal ricevimento della su citata comunicazione, per presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredate da documenti sul parere espresso;

13/2017 Art. 14;

- **CONSIDERATO** che i richiedenti non hanno fatto pervenire osservazioni nei termini di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della L.R. n. 17/2004, questo Ufficio riporta il parere espresso in data 10.07.2018;

- **VISTA** la nota PEC della Procura della Repubblica di Catania prot.n. 44/1998 R.Dem. introitata al protocollo generale di questo Comune in data 27.07.2018 al n. 18603, avente oggetto: "Autorizzazione autodemolizione immobile abusivo, ubicato a Biancavilla in C/da Cangemi Minicucchita. Parco dell'Etna, zona D", su istanza di parte;

- **VISTI** i regolamenti comunali di edilizia, d'igiene di polizia locale e di tutela delle strade comunali;

- **VISTO** l'art. 36 del D.P.R. 380/2001;

- **VISTO** l'art. 14 della L.R. n. 16/2016;

- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale e Norme di Attuazione;

- **VISTE** le leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, 26 maggio 1973, n. 21, 6 maggio 1981, n. 86, 27 dicembre 1978, n. 71, 10 agosto 1985 n. 37;

- **VISTO** altresì il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 773/DRU del 6 novembre 1993, trasmesso a questo Comune con nota assessoriale 9 novembre 1993 gruppo XXXIII Prot. n. 12425, ed annotato al protocollo generale del Comune il 28 dicembre 1993 al n. 025038 di prot., e, con detto decreto è stato approvato il P.R.G., con prescrizioni, esecutive, pubblicato altresì sulla G.U.R.S. n. 4 Parte I del 22.01.1994;



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- **VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica n. 1318 del 13.11.2003, con il quale approva la variante al P.R.G. vigente;
- **VISTA** la Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 10.02.2017, avente oggetto: Adozione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio Comunale;
- **VISTO** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

NEGA IL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
(ART. 36 D.P.R. 380/01 recepito in Sicilia con L.R. n. 16/2016)

ai Signori Tirendi Luigi nato a Maletto il 20.10.1939 e Vaccaro Maria nata a Catania il 23.01.1939, entrambi residenti a Biancavilla in Via Polonia n. 2, nella qualità di proprietari, per il fabbricato adibito a civile abitazione sito in questo Comune in C/da Minicucchita s.n.c., distinto in catasto al foglio 34 particelle nn. 953-954-956 e 957, per i seguenti motivi che così si relazionano:

- *Vista la presente istanza (composta dai seguenti documenti: 1) elaborati: piante, prospetti, sezioni e rilievo in loco; 2) relazione tecnica; 3) dichiarazione ai sensi della L. n. 13/89; 4) Dichiarazione ai sensi del D.M. n. 37/2008 che impianto elettrico non necessita di progetto; 5) Dichiarazione ai sensi dell'art. 9 del R.E.C. vigente; Dichiarazione antimafia; 7) Ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano; estratto di mappa; titolo di proprietà del 29/06/1978), introitata al Protocollo generale di questo Comune al n. 4731 del 08/03/2016, P.E. 02/2016, in ditta Tirendi Luigi e Vaccaro Maria, presente ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, per il "fabbricato adibito a civile abitazione" sito nel Comune di Biancavilla c.da Minicucchita s.n.c., in catasto al foglio 34 particelle 953, 954, 956 e 957;*
- *Vista l'Ingiunzione di Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 63 del 07/02/1995, emessa nei confronti della ditta Tirendi Luigi e Vaccaro Maria, notificata il 14/02/1995;*
- *Visto il Provvedimento di Accertamento di Inottemperanza ad Ingiunzione di Demolizione - Acquisizione Opere Abusive, Prot. n. 2707 del 09/10/1996, notificato il 18/10/1996;*
- *Visto il Provvedimento di Nega Concessione Edilizia in Sanatoria, ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, Prot. n. 17629 del 02/08/2001, P.E. n. 1114/95, notificato in data 16/08/2001 ai Sigg. Tirendi Roberto (richiedente nato a Biancavilla il 12/06/1968) e ai coniugi Tirendi Luigi e Vaccaro Maria;*
- *Vista la nota prot. n. 901 del 27/02/2017 dell'Ente Parco dell'Etna di richiesta chiarimenti e comunicazione di avviso di diniego;*
- *Visto che il terreno su cui è sono state realizzate le opere abusive ricade al momento della realizzazione e della presentazione dell'istanza:*
 - *in zona "E" (agricola) del P.R.G. vigente;*
 - *all'interno della zona "D" del Parco dell'Etna;*
- *Visto altresì che pratica si presenta priva della documentazione e pareri o nulla-osta prevista per legge e di seguito indicati:*
 - a) *parere favorevole o nulla-osta favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Catania (vincolo sismico; uso di conglomerato cementizio armato);*
 - b) *parere favorevole o nulla-osta dell'Ente Parco dell'Etna (vincolo zona "D" Parco Etna);*
 - c) *Calcolo Contributo per il rilascio del permesso di costruire in misura doppia a titolo di oblazione;*
 - d) *Documentazione impianti fotovoltaici (Decreto Legislativo 03/03/2011 n. 28), vigente al momento della presentazione dell'istanza;*
 - e) *Prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza (Decreto Assessorato della Salute del 05/09/2012), vigente al momento della presentazione dell'istanza;*



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- f) Documentazione in materia di consumo energetico (Legge 30/04/191976 n. 373 e ss.mm.ii., L. 10/91 D.L. 192/2005 e ss.m.ii.);
- g) Documentazione in materia di parcheggi (Legge 24/03/1989 n. 122 e ss.mm.ii.);
- h) Calcolo piano volumetrico con riferimento alle norme di attuazione del P.R.G. vigente;
- i) Documentazione in merito all'asservimento dei terreni agli indici di fabbricabilità edilizi;
- l) Dichiarazione di conformità urbanistica del fabbricato di cui alla particella 956 a firma dei proprietari e del tecnico rilevatore (il fabbricato di cui alla particella 956 non risulta indicato nel titolo di proprietà del 29/06/1978);
- m) Richiesta autorizzazione allo scarico con i relativi allegati (planimetria riportante l'ubicazione della fossa settica, relazione tecnica descrittiva, relazione geologica);
- n) Autocertificazione del Progettista abilitato circa la Conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, così come previsto dall'art. 96 della L.R. n. 11 del 12/05/2010;
- **Considerato**, altresì, che i richiedenti non sono soggetti legittimati a presentare l'istanza in quanto non più proprietari visto che le opere abusive, nonché l'area di sedime e quella di pertinenza, come sopra già detto, risultano già acquisite di diritto al patrimonio comunale giusto Provvedimento di Acquisizione Prot. n. 2707 del 09/10/1996, notificato il 18/10/1996 (istanza di art. 36 è stata presentata in data 08/03/2016 quando le opere abusive erano già state acquisite al patrimonio del Comune) e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Catania al n. 119 di Presentazione della giornata del 12/12/2001 (trascrizione dell'Ingiunzione di Demolizione n. 63 del 07/02/1995) a favore del Comune di Biancavilla;
- visto e considerato quanto sopra, a valere quale motivazione, l'istanza Prot. n. 4731 del 08/03/2016, P.E. 02/2016 art. 36, in ditta Tirendi Luigi e Vaccaro Maria, presente ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (recepito in Sicilia con la L.R. n. 16/2016. Vedi altresì Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 26/09/2017 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune parti della L.R. n. 16/2016 nel caso specifico commi 1 e 3), è priva di presupposto di legge e quindi non è ammissibile e non accoglibile, poiché:
- 1) presentata da soggetto non più legittimato in quanto non più proprietario in considerazione che il fabbricato e terreno risultano già acquisiti al patrimonio del Comune giusto Provvedimento di Accertamento di Inottemperanza ad Ingiunzione di Demolizione - Acquisizione Opere Abusive, Prot. n. 24248 del 09/10/1996, notificato il 18/10/1996 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Catania al n. 119 di Presentazione della giornata del 12/12/2001 (trascrizione dell'Ingiunzione di Demolizione n. 63 del 07/02/1995) a favore del Comune di Biancavilla; all'interno dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 (ex art. 7 legge 47/85) e ss.mm.ii., in combinato disposto con il comma 1 dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 L. 47/85), non risulta prevista la possibilità di presentare l'istanza in sanatoria quando l'opera abusiva risulta già acquisita al patrimonio del Comune;
- 2) il fabbricato oggetto di domanda di permesso di costruire in sanatoria i sensi dell'art. 36 non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione (11/01/1995, data di accertamento del distaccamento Forestale di Adrano) sia al momento della presentazione della domanda (08/03/2016). In funzione della zona urbanistica "E" (agricola) del P.R.G. vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione, si ha:
- a) il fabbricato adibito a civile abitazione è stato realizzato ad una distanza di circa m. 1,00 dal confine est e a circa m. 9,25 dal confine ovest, quindi inferiore a quella prevista dall'art. 69 R.E.C. vigente pari a m. 10,00;
- b) volume del fabbrico pari a mc. 276,36 (escluso verande - di cui mc. 230,15 per il fabbricato e mc. 46,22 per il deposito e la cisterna) è superiore a quello previsto dall'art. 69 R.E.C. vigente pari a mc. 142,20 (superficie del terreno mq. 4.740,00 x 0,03 = mc. 142,20). Inoltre bisogna detrarre dalla volumetria ammissibile (mc. 142,20) la volumetria del fabbricato "esistente" pari a mc. 61,26 di cui alla



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

particella 956. Pertanto si ha: mc. 142,20 - mc. 61,26 = mc. 80,94 volume realizzabile a fronte di una volumetria realizzata pari a mc. 276,36;

c) l'altezza interna del locale deposito, pari a m. 1,75 è in contrasto con l'art. 38 del vigente R.E.C. che prevede un'altezza minima di m. 2,30;

d) il servizio igienico (w.c.) ha apertura diretta nel vano cucina-soggiorno pertanto in contrasto con l'art. 40.3 del vigente R.E.C.;

3) l'istanza si presenta priva dei pareri o nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, obbligatori e previsti dalla legge, per il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria: Ufficio del Genio Civile (vincolo sismico; uso di conglomerato cementizio armato); Parco dell'Etna (zona "D" Parco) per il quale è stato comunicato avvio del procedimento di diniego Prot. n. 901 del 27/02/2017 da parte dell'Ente Parco dell'Etna;

4) l'istanza si presenta priva della documentazione necessaria e prevista dalla legge sopra citata che qui si intende integralmente riportata".

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e L.R. 10/91, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, entro 60 giorni dalla data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Si comunica altresì, che con Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 26/09/2017 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune parti della L.R. n. 16/2016 nel caso specifico commi 1 e 3 dell'art. 14 L.R. n. 16/2016.

Il presente provvedimento deve essere notificato:

Ai Signori Tirendi Luigi nato a Maletto il 20.10.1939 e
Vaccaro Maria nata a Catania il 23.01.1939
Via Polonia n. 2
BIANCAVILLA

E trasmesso:

Al Tecnico rilevatore
Geom. Tirenni Placido
Via C. De Masi n. 2
BIANCAVILLA

Al Comando dei VV.UU.
S E D E

All'Ufficio abusivismo Edilizio
Geom. Paolo Pinnale
S E D E

All'Ente Parco dell'Etna
Via Del Convento n. 45
95030 NICOLOSI (CT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Dott. Arch. Grasso Salvatore



IL RESPONSABILE 7^ AREA P.O.
GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Maria Cristina Bisogni